

## **DPCONS 01/03/1991 n. 218600 (testo vigente)**

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, (in Gazz. Uff., 8 marzo, n. 57). - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno (1).**

**(1) Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 112 sono state devolute alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla materia della tutela dell'ambiente dall'inquinamento, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato.**

### **Preambolo**

**(Omissis).**

### **Articolo 1**

#### **Art. 1.**

**1. (Omissis) (1).**

**2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto sono dettate, nell'allegato A, apposite definizioni tecniche e sono altresì determinate, nell'allegato B, le tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico.**

**3. (Omissis) (1).**

**4. Dal presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono altresì escluse le aree e le attività aeroportuali che verranno regolamentate con altro decreto. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, debbono essere autorizzate anche in deroga ai limiti del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico sentita la competente USL (2).**

**(1) Comma abrogato dall'art. 9, d.p.c.m. 14 novembre 1997.**

**(2) La Corte cost., con sent. 30 dicembre 1991, n. 517, ha dichiarato che spetta allo Stato adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni contenute nel presente comma.**

### **Articolo 2**

#### **Art. 2.**

**1. Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i comuni adottano la classificazione in zone riportata nella tabella 1. I limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella tabella 2.**

**2. Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB (A) durante il periodo diurno; 3 dB (A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.**

**3. Gli impianti a ciclo produttivo continuo che attualmente operano nelle predette zone debbono adeguarsi al sopra specificato livello differenziale entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto ed hanno la possibilità di avvalersi in via prioritaria delle norme relative alla delocalizzazione degli impianti industriali (1).**

**(1) La Corte cost., con sent. 30 dicembre 1991, n. 517, ha dichiarato che spetta allo Stato adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni contenute nel presente articolo.**

### **Articolo 3**

#### **Art. 3.**

**1. Ai fini di un graduale adeguamento delle situazioni esistenti ai limiti fissati nel presente decreto, le imprese interessate possono, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, presentare alla competente regione un piano di risanamento con l'indicazione delle modalità di adeguamento e del tempo a tal fine necessario, che non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano. Tale piano deve essere esaminato dalla regione, che, entro il termine di sei mesi, può, sentiti il comune e la USL competenti, apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Decorso il predetto termine di sei mesi il piano s'intende approvato a tutti gli effetti (1).**

**2. Le imprese che non presentano il piano di risanamento debbono adeguarsi ai limiti fissati nel presente decreto entro il termine previsto dal precedente comma per la presentazione del piano stesso (2).**

**(1) La Corte cost., con sent. 30 dicembre 1991, n. 517, ha dichiarato che spetta allo Stato adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni contenute nel presente comma, prima proposizione, e che non spetta allo Stato adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in mancanza di idonea copertura legislativa, le disposizioni contenute nel presente comma, seconda e terza proposizione.**

**(2) Comma abrogato dall'art. 9, d.p.c.m. 14 novembre 1997.**

### **Articolo 4**

#### **Art. 4.**

**1. Al fine di consentire l'adeguamento ai limiti di zona previsti dal presente decreto, le regioni provvedono entro un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso ad emanare direttive per la predisposizione da parte dei comuni di piani di risanamento.**

**2. I piani devono contenere:**

**a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;**

**b) i soggetti a cui compete l'intervento;**

**c) le modalità ed i tempi per il risanamento ambientale;**

**d) la stima degli oneri finanziari ed i mezzi necessari;**

e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3. La regione, in base alle proposte pervenute e secondo la disponibilità finanziaria assegnata dallo Stato, predispone un piano regionale annuale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico in esecuzione del quale vengono adottati dai comuni i singoli piani di risanamento (1).

(1) La Corte cost., con sent. 30 dicembre 1991, n. 517, ha dichiarato che non spetta allo Stato adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in mancanza di idonea copertura legislativa, le disposizioni contenute nel presente articolo.

## **Articolo 5**

### **Art. 5.**

1. La domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attività deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico (1).

(1) La Corte cost., con sent. 30 dicembre 1991, n. 517, ha dichiarato che non spetta allo Stato adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in mancanza di idonea copertura legislativa, le disposizioni contenute nel presente articolo.

## **Articolo 6**

### **Art. 6.**

1. In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità:

**Limite diurno    Limite notturno**

**Zonizzazione    Leq (A)    Leq (A)**

**Tutto il territorio nazionale    70    60**

**Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) (\*)    65    55**

**Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68) (\*)    60    50**

**Zona esclusivamente industriale    70    70**

**(\*) Zone di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968.**

2. Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo diurno: 3 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno acustico negli ambienti abitativi.

3. Le imprese possono avvalersi della facoltà di cui all'art. 3.

**Articolo 7**

**Art. 7.**

**1. Gli allegati A e B e le tabelle 1 e 2 sono parte integrante del presente decreto.**

**Allegato 1**

**Allegato unico.**

**ALLEGATI**

**(Omissis).**